

Geofor S.p.A.

-

[•]

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SANIFICAZIONE DEI CLIMATIZZATORI**

RDO 4/21

CIG[•]

Il presente contratto di appalto (il “**Contratto**”) è stipulato

Tra

Geofor S.p.A. società con socio unico Retiambiente S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, numero civico 105, capitale sociale € 2.704.000 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 0115330509, in persona dell’ing. Luca Pesce C.F. PSCLCU68M13I480H nato a Savona il 13/08/1968 che interviene in qualità di Procuratore Speciale della società, munito dei necessari poteri

(di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], VIA [●] capitale sociale [●], C.F. e Partita IVA n. [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] numero REA [●], in persona dell’Ing. [●], nato[●] il [●] C.F. [●] che interviene in qualità di [●], munito dei necessari poteri

(di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

premesso che

- a) in data [●] la Geofor S.p.A. ha avviato un confronto concorrenziale con più operatori economici, finalizzato all’affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016, del servizio di sanificazione degli ambienti di lavoro e l’aggiudicatario è risultato [●];
- b) l’Appaltatore dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione del servizio affidato con il presente contratto, per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio;
- c) è interesse, pertanto, delle Parti disciplinare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

Con il presente contratto la Committente affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione del servizio di sanificazione degli sanificazione mensile dei climatizzatori presenti nelle sedi e nei centri di Raccolta di Geofor spa per un periodo di 3 (TRE) mesi.

Tale servizio dovrà eseguirsi nelle macchine presenti nei luoghi seguenti:

- Pontedera in Viale America n°105
- Pontedera in Via dell'Aeroporto n°2
- Navacchio a Cascina in Via del Nugolaio
- Ospedaletto a Pisa in Via di Granuccio
- CENTRI DI RACCOLTA (Bientina, Buti, Calci, Cascina, Calcinaia-Vicopisano, Casciana Terme LARI Perignano, Cascina terme Lari Via del Commercio Cascina , Fauglia, Pisa Via Pindemonte, Pisa- Putignano, Pisa Tirrenia, Pisa-San Jacopo, Ospedaletto-Ragghianti , Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Vecchiano).

In particolare le macchine presenti nelle sedi dovranno essere sanificate una volta al mese nella giornata del venerdì a partire dalle ore 14:00, mentre le macchine presenti nei Centri di raccolta una volta al mese dalle 09:00 alle 18:30.

Gli impianti da sanificare sono i seguenti:

CDR	N°	TIPOLOGIA
BIENTINA	1	DUAL
BUTI LOC. EX MACELLI	1	DUAL
CALCI VIA DEL PALUDETTO	1	MONO
CALCINAIA VIA DEL MARRUCCO	2	MONO
CASCIANA T. LARI PERIGNANO	1	DUAL
CASCIANA T. LARI VIA DEL COMMERCIO	1	MONO
CASCINA VIA CAMPANIA	1	DUAL
FAUGLIA	1	MONO
PISA-PINDEMONTI LOC. LA FONTINA	1	DUAL
PISA-PUTIGNANO LOC. LE BOCCHETTE	2	MONO
PISA TIRRENIA VIA DELLE GIUNCHIGLIE	2	MONO
PISA-OSPEDALETTO VIA RAGGHIANI	1	DUAL
PISA- SAN JACOPO	1	DUAL
PONSACCO VIALE EUROPA	1	DUAL
PONTEDERA	1	DUAL
SAN GIULIANO	1	DUAL
VECCHIANO	1	DUAL

PONTERA Viale America 105	N°
MONO	28
FANCOIL	59
filtri UTA	11
CDZ CARRELLATO	1
DETERGENTE E IGIENIZZANTE	1

PISA Via di Granuccio SNC	N°
MONO	9
DUAL	3

PONTERA Via Aeroporto 2	N°
MONO	2
DUAL	2
FANCOIL	8

CASCINA, Via del Nugolaio 70	N°
DUAL	1
TRIAL	1

La sanificazione dovrà avvenire con un igienizzante a lunga persistenza al fine di evitare la diffusione di agenti biologici in particolare nel rispetto di quanto indicato dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 33/2020 in merito alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Gli operatori dovranno operare indossando i DPI previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dei lavoratori presenti.

1.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla

normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

1.2 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.3 Sono allegati al presente atto i documenti sotto riportati:

- 1) Il Duvri standard – informativa rischi- di ogni sito oggetto del contratto;

Articolo 2

(Durata, rinnovo e proroga tecnica)

2.1 L'Accordo ha durata di nr. 3 (*in lettere* tre) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento **o il raggiungimento di €27.810,00 qualora tale importo sia raggiunto prima dei 3 mesi**. Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività/incarico/prestazione/fornitura all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

2.2 Geofor spa rende noto all'Appaltatore che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 2.1, allorché:

- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
- b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

Si specifica sin d'ora che nelle ipotesi a) e b) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire il servizio - e il Contratto avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo gestore nell'espletamento dei servizi medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per il servizio effettivamente svolto fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nell'ipotesi c) il contratto è risolto di diritto.

2.3 Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso salvo l'ordinario pagamento delle

prestazioni espletate.

2.4 La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere all'Appaltatore, il rinnovo dell'Accordo Quadro. In tal caso il rinnovo avverrà agli stessi patti e condizioni previste nell'Accordo Quadro originario.

2.5 Si precisa sin da ora che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 1 mese in ragione dello stato di pandemia relativo all'emergenza COVID-19. In ogni caso la proroga è esercitabile e fino ad un massimo di 1 (un) mese.

Articolo 3

(Modalità di esecuzione del servizio)

3.1 Il presente contratto ha ad oggetto la sanificazione dei climatizzatori presenti nelle sedi e nei centri di Raccolta di Geofor spa per un periodo di 3 (TRE) mesi.

L'affidamento ha ad oggetto il servizio di sanificazione, pulizia e igienizzazione mensile degli impianti presenti nelle sedi e nei centri di Raccolta di Geofor spa per un periodo di 3 (TRE) mesi.

Tale servizio dovrà eseguirsi nelle macchine presenti nei luoghi seguenti:

- Pontedera in Viale America n°105
- Pontedera in Via dell'Aeroporto n°2
- Navacchio a Cascina in Via del Nugolaio
- Ospedaletto a Pisa in Via di Granuccio
- CENTRI DI RACCOLTA (Bientina, Buti, Calci, Cascina, Calcinaia-Vicopisano, Casciana Terme LARI Perignano, Cascina terme Lari Via del Commercio Cascina , Fauglia, Pisa Via Pindemonte, Pisa- Putignano, Pisa Tirenia, Pisa-San Jacopo, Ospedaletto-Ragghianti , Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, Vecchiano).

In particolare le macchine presenti nelle sedi dovranno essere sanificate una volta al mese nella giornata del venerdì a partire dalle ore 14:00, mentre le macchine presenti nei Centri di raccolta una volta al mese dalle 09:00 alle 18:30.

Gli impianti da sanificare sono i seguenti:

CDR	N°	TIPOLOGIA
BIENTINA	1	DUAL
BUTI LOC. EX MACELLI	1	DUAL
CALCI VIA DEL PALUDETTO	1	MONO
CALCINAIA VIA DEL MARRUCCO	2	MONO
CASCIANA T. LARI PERIGNANO	1	DUAL
CASCIANA T. LARI VIA DEL COMMERCIO	1	MONO
CASCINA VIA CAMPANIA	1	DUAL
FAUGLIA	1	MONO
PISA-PINDEMONTA LOC. LA FONTINA	1	DUAL
PISA-PUTIGNANO LOC. LE BOCCHETTE	2	MONO
PISA TIRRENIA VIA DELLE GIUNCHIGLIE	2	MONO
PISA-OSPEDALETTO VIA RAGGHIANI	1	DUAL
PISA- SAN JACOPO	1	DUAL
PONSACCO VIALE EUROPA	1	DUAL
PONTEDERA	1	DUAL
SAN GIULIANO	1	DUAL
VECCHIANO	1	DUAL

PONTEDERA Viale America 105	N°
MONO	28
FANCOIL	59
filtri UTA	11
CDZ CARRELLATO	1
DETERGENTE E IGIENIZZANTE	1

PISA Via di Granuccio SNC	N°
MONO	9
DUAL	3

PONTEDERA Via Aeroporto 2	N°
MONO	2
DUAL	2
FANCOIL	8

CASCINA, Via del Nugolaio 70	N°
DUAL	1
TRIAL	1

La sanificazione dovrà avvenire con un igienizzante a lunga persistenza al fine di evitare la diffusione di agenti biologici in particolare nel rispetto di quanto indicato dal Rapporto ISS COVID-19 • n. 33/2020 in merito alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Gli operatori dovranno operare indossando i DPI previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dei lavoratori presenti.

3.3 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì ad eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia ed applicabili alla fattispecie dedotta in contratto. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre, per tutto il periodo di vigenza contrattuale, di attrezzature idonee, del personale,

dei mezzi e quant'altro necessario per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 4
(OMISSIS)

Articolo 5
(Inadempimenti e penali)

5.1 Oltre alle eventuali ipotesi previste nei singoli articoli del presente contratto, Geofor si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penali :

a) in caso di ritardo nello svolgimento dei servizi di sanificazione si applica la penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo rispetto all'orario stabilito;

5.2 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento nonché il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi che essa abbia eventualmente sostenuto per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

Articolo 6
(Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

6.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

6.2 Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potranno divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

Articolo 7
(Corrispettivo del servizio)

7.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti corrispettivi Ite iva di legge.

7.2 Si dà atto che l'iva è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Articolo 8

(Pagamenti ed assunzione degli obblighi di tracciabilità)

8.1 L'Appaltatore emette fattura alla fine di ogni mese riportando in essa la descrizione dei servizi resi e le quantità conferite all'impianto di destino. Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): A4707H7

L'Appaltatore deve indicare su ciascuna fattura il codice identificativo gara (CIG) [●]; la mancata indicazione di quanto richiesto potrà determinare ritardi e sospensioni nell'effettuazione dei pagamenti, ritardi o sospensioni dei quali Geofor S.p.A. non resta responsabile e che non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

8.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni DFFM, bonificando il conto corrente indicato al successivo punto 3.

Sul ritardo per il pagamento sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Si precisa che i pagamenti delle fatture saranno subordinati alla verifica della positiva regolarità correttezza contributiva a mezzo (DURC) accertata dalla Committente.

8.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore e Geofor s.p.a. riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore, il CIG (codice identificativo gara).

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor spa che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti: [●]
- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti: [●]
- c) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor s.p.a. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

8.4 Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

8.6 E' facoltà di Geofor s.p.a. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor s.p.a..

8.7 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si precisa che il CIG è il seguente: CIG [●]

Articolo 9

(Responsabilità dell'Appaltatore)

9.1 Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, atti ad evitare danni a persone, cose e animali e/o necessari a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori addetti ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto di Geofor s.p.a..

9.2 L' Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor s.p.a. sia verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, alle persone e/o alle cose, in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato.

L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di idonee polizze di responsabilità civile a tutela dei terzi (RCT) e dei prestatori di lavoro (RCO) oltre che della polizza assicurativa di responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.) per gli automezzi utilizzati nell'esecuzione dei servizi appaltati e si obbliga a mantenerle valide per tutta la durata del presente appalto.

9.3 Si precisa infine che eventuali sanzioni che Geofor s.p.a. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi, di competenza dell'Appaltatore, danno ad essa diritto di rivalsa nei confronti dell' Appaltatore.

In tal caso Geofor s.p.a. informerà l'Appaltatore dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

9.4 Il diritto di rivalsa da parte di Geofor s.p.a. verrà attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Articolo 10

(Recesso)

10.1 Salvo quanto espressamente previsto all'art. 2 (durata) del presente Contratto, Geofor ha la facoltà, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto inviato tramite raccomandata A/R o PEC all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso

10.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore saranno riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al punto precedente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo quanto stabilito al precedente art. 7.

Articolo 11

(Risoluzione)

11.1 Oltre alle singole ipotesi di risoluzione previste dalla normativa in materia di appalti pubblici nonché a quelle richiamate nelle singole clausole del presente contratto, Geofor può richiedere la risoluzione del Contratto qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi imputabili all'Appaltatore:

- a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi affidati;
- b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- c) abbandono del servizio o mancata ripresa dello stesso, salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- d) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione del servizio;
- e) cessione, anche temporanea e/o parziale, del presente Contratto;
- h) sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs 152/06 e D.M. 406/98 e s.m.i. o qualora sia intervenuta la revoca dell'iscrizione dall'Albo per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico;
- i) sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano autotrasporto di cose per conto di terzi;
- l) Applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;

11.2 In ogni caso di risoluzione Geofor, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà, se del caso, all'escussione in danno della cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 12

(Divieto di cessione del Contratto)

12.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Articolo 13

(Cessione dei crediti derivanti dal Contratto)

13.1 La cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Art. 14

(Clausola codice etico)

14.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs 231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01.

14.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 15

(Trattamento dei dati personali)

15.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 16

(Spese)

16.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 17

(Foro competente)

17.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Geofor s.p.a. e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 18

(Norme finali)

18.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici, del Nuovo Regolamento e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Per Geofor spa

Il Procuratore

Ing. Luca Pesce

Per l'Appaltatore

[●]

[●]

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli artt. 2 (Durata), 6 (verifiche ai sensi del Sistema di gestione), 8 (pagamenti), 10 (Recesso), 11 (Risoluzione), 17 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[●]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.